

Min.Lavoro interpello 13.10.2009 n.74

Applicazione degli istituti posti a tutela del disabile anche ai lavoratori ipovedenti

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 74 del 12 ottobre 2009, ha risposto ad un quesito della INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), in merito alla applicabilità degli istituti posti a tutela del lavoratore e disciplinati dalla [Legge n. 68/1999](#) anche con riferimento ai lavoratori non vedenti assunti ai sensi della [Legge n. 113/1985](#).

La risposta in sintesi:

"... Ciò premesso si ritiene che in presenza di un verbale della Commissione ASL per il riconoscimento dell'invalidità civile che accerti la non idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni di centralinista telefonico non vedente – idoneità che gli aveva consentito l'iscrizione all'Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti, ai sensi dell'art. 1 della [Legge n. 113/1985](#) – ne consegue che il soggetto debba essere adibito a mansioni compatibili con il suo attuale stato di salute.

Pertanto le garanzie e le procedure previste dall'art. 10 della [Legge n. 68/1999](#) trovano applicazione anche con riferimento ai centralinisti telefonici non vedenti sulla base degli accertamenti operati dalla commissione medica di cui alla [Legge n. 295/1990](#) integrata ai sensi dell'art. 4 della [Legge n. 104/1992](#)".